




Comune di TORRI in Sabina Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012

e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it - PEC : info@pec.comune.torriinsabina.ri.it

ORDINANZA n. 25 del 24.07.2019 - prot. n. 3708

- Vista la nota della REGIONE LAZIO – Agenzia regionale di Protezione Civile prot. n. 0366839 del 14.05.2019 avente per oggetto “Campagna antincendio boschivo 2019” con la quale ha fornito uno schema tipo di ordinanza comunale per attività di prevenzione antincendio boschivo;
- Visto il D.Lgs n. 267 del 2000 “testo unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;
- Visto il D.Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1 lett. c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- Vista la Legge n. 353 del 2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- Vista la Legge regionale n. 39 del 28.11.2002 “norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
- Visto il Regolamento regionale n. 7 del 18.04.2005 “regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28.10.2002, n. 39 – articoli nn. 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione incendi boschivi);
- Vista la L.R. n. 2 del 26.02.2014 “sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;
- Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale”;
- Visto il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 che dispone in ordine al regolamento ed alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- Visti gli artt. 449-650-652 del Codice Penale;
- Visto il Codice Civile;
- Visto il D.Lgs 285/1992 “nuovo codice della strada”;
- Visto il regolamento di polizia urbana;
- Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano – rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dai quali si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso tra il 15 giugno e 30 settembre;
- Atteso che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Considerato che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato :
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti) fornelli o inceneritori che producono faville o braci;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;



- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

ORDINA

anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti) formelli o inceneritori che producano faville o braci;**
- **aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;**

agli enti ed alle società di gestione della viabilità (Provincia – ASTRAL etc.) di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi di propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Ai proprietari ed agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 mt. e comunque, tala da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco avente larghezza non inferiore a 5 ml.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre l'obbligo di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a ml. 10,00 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti a rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

Gli organi di polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalla normativa statale sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.



Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

NORME APPLICABILI


Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato dalla REGIONE LAZIO.

Dispone che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di SALISANO nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza :

- Unione di Comuni Bassa Sabina – Corpo di Polizia Locale;
- Gruppo Carabinieri Forestale – Stazione di MONTEBUONO
- Provincia di RIETI
- Prefettura di RIETI
- ASTRAL S.p.a.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs 02.07.2010, n. 104 recante "codice del processo amministrativo".



IL SINDACO

Michele CONCEZZI